

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**7/2020**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

**COMITATO SCIENTIFICO** Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

*Sistema penale* (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2020, p. 5 ss.

## L'ABITUALITÀ DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E I SUOI COROLLARI

Nota a [Cass., Sez. F, 13 agosto 2019 \(dep. 14 agosto 2019\),  
n. 36132, Pres. Sabeone, Rel. Paziienza](#)

di Angelo Beccu

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Considerazioni sparse. – 3. L'abitudine dei maltrattamenti. – 4. La competenza. – 5. Corollari sostanziali. – 6. Corollari procedurali.

### 1. Il caso.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che «*in tema di maltrattamenti in famiglia, la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si radica innanzi al giudice del luogo in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all'atto di presentazione della denuncia*».

La Suprema Corte, in particolare, veniva adita per dirimere un conflitto negativo fra giudici per le indagini preliminari, rispettivamente dei Tribunali di Lagonegro e di Vallo della Lucania, a cui era stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'autore di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della convivente. Il primo giudice riteneva che si dovesse applicare il criterio della riconoscibilità della condotta, con l'effetto di radicare la competenza del diverso Tribunale nel cui circondario l'autore, prima del trasferimento della coppia, aveva per anni vessato la convivente; il secondo, al contrario, valorizzava il criterio fondato sul luogo ove era avvenuto l'ultimo atto della sequenza denunciata dalla persona offesa, che aveva peraltro condotto all'arresto in flagranza dell'indagato.

La soluzione della questione veniva individuata sulla scorta della distinzione fra reato permanente e reato abituale. La prima categoria si caratterizza per l'unitarietà dell'azione, che assume connotazione tipica fin dal primo atto della sua esecuzione. La seconda, viceversa, si caratterizza per la pluralità delle condotte, giuridicamente unificate e rese tipiche per effetto della reiterazione: sarebbe pertanto sostanzialmente irrilevante individuare il momento in cui è avvenuta la prima di esse (in quanto di per sé non tipica), dovendosi piuttosto avere riguardo al comportamento complessivo del soggetto agente, con la conseguenza di cristallizzare la competenza nel momento in cui il fatto globalmente considerato può essere sussunto nella fattispecie, corrispondente a

quello in cui la condotta viene consumata all'atto della presentazione della denuncia<sup>1</sup>. In definitiva, i giudici di piazza Cavour dichiaravano la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, ove, come sopra ricordato, il fatto aveva trovato compimento con la commissione dell'ultimo atto.

## 2. Considerazioni sparse.

Nonostante l'esito della decisione sia sostanzialmente condivisibile, il principio di diritto posto a fondamento della stessa appare, ad avviso dello scrivente e per le ragioni che saranno oltre meglio illustrate, espresso in termini confusi e contraddittori, risultando sostanzialmente un prodotto sincretistico – inevitabilmente di difficile applicazione pratica – frutto della combinazione dei due contrapposti orientamenti.

Perché rapportare la consumazione del reato, nozione di carattere squisitamente sostanziale, alla presentazione della denuncia, atto di natura procedimentale oltreché del tutto eventuale? Forse che in assenza di denuncia il reato non si consuma? Cosa fare in presenza di più denunce?

Ed ancora, qual è il portato dell'affermazione, apparentemente lapidaria, secondo cui la competenza si radica nel momento e nel luogo in cui il fatto diventa riconoscibile e qualificabile come reato? Cosa ne è delle condotte successive? È possibile che il luogo di consumazione del reato all'atto della presentazione della denuncia sia diverso da quello in cui il reato stesso è stato per la prima volta riconoscibile in quanto tale?

## 3. L'abitudine dei maltrattamenti.

Per dare risposta a questi interrogativi, e conseguentemente provare a delineare uno statuto coerente per il reato in esame, occorre risalire alla definizione di reato abituale<sup>2</sup>. Si tratta, come risaputo, di una categoria elaborata dalla dottrina in base a caratteristiche che accomunano varie fattispecie di parte speciale, benché nella parte

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 18175 del 6/03/2018 (dep. 24/04/2018), Pres. Fidelbo, Est. Criscuolo; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 04/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Calvanese; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 43221 del 25/09/2013 (dep. 22/10/2013), Pres. Serpico, Est. Petruzzellis.

<sup>2</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 16° ed., Milano, 2003, p. 270 ss.; CANESTRARI – CORNACCHIA – DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2° ed., Bologna, 2017, p. 292; COCCO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2012, p. 53; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 8° ed., Bologna, 2019, p. 215 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, 5° ed., Torino, 1985, p. 709 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, 6° ed. Padova, 2009, p. 497 ss.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 9° ed., Milano, 2020, p. 284 ss.; MEZZETTI, *Diritto penale. Casi e materiali*, Bologna, 2015, p. 442; PADOVANI, *Diritto penale*, 9° ed. Milano, 2008, p. 110; PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. 11, Torino, 1996, p. 188 ss.; PIRAS, voce *Reato Abituale*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. XIII, Milano, 2007, p. 17 ss.; PULITANÒ, *Diritto penale*, 8° ed., Torino, 2019, p. 159; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, 3° ed., p. 346 ss., Milano, 2004; RONCO, *Commentario sistematico al codice penale*, vol. II tomo I, 2° ed., Bologna, 2011, p. 141 ss.

generale del codice vigente non si rinvenga alcuna norma espressamente dedicata a tale figura, quanto meno fino a tempi recenti. Un richiamo al reato abituale si può attualmente cogliere nella disciplina della particolare tenuità del fatto, laddove l'art. 131 *bis* c.p. prevede la non punibilità del reato qualora, fra le altre condizioni, «*il comportamento risulta non abituale*»: il terzo comma dell'articolo precisa a sua volta che «*Il comportamento è abituale [...] nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate*».

Si pensi, ad esempio, ai reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.: pur trattandosi di figure unitarie, la rubrica di entrambi fa riferimento a condotte plurime, definendoli rispettivamente «*Maltrattamenti contro familiari o conviventi*» e «*Atti persecutori*». Ciò rappresenta un significativo indizio della volontà del legislatore di ipostatizzare e rendere autonome fattispecie il cui disvalore non si risolve in quello risultante dalla mera sommatoria degli episodi di cui le stesse si compongono. In ambito familiare, così, è andata progressivamente maturando la consapevolezza che la gravità della condizione imposta alla vittima di sistematiche privazioni, umiliazioni, minacce, percosse ed altri soprusi, non è minimamente paragonabile a quella dei singoli atti, isolatamente considerati. In tali casi, a ben vedere, l'offesa ricade su un bene giuridico diverso dal mero decoro, dalla libertà morale o dall'incolumità individuale del soggetto passivo, investendo bensì la stessa dignità della persona nel suo rapporto con la famiglia, intesa quale comunità in cui si svolge la personalità dei suoi membri (art. 2 Cost.) e che il reato, invece, trasforma in sede di disprezzo e mortificazione. Allo stesso modo, quando in epoca più recente si è avvertita l'insufficienza dei tradizionali reati di minaccia e molestia a prevenire e reprimere le forme di offesa alla libertà morale più pervasive ed allarmanti, tali da produrre gravi affezioni per il soggetto passivo, il legislatore è intervenuto nella materia costruendo la fattispecie abituale e di evento descritta dall'art. 612 *bis* c.p., assegnandogli un trattamento sanzionatorio ben più grave di quello previsto per gli altri due reati.

Nel reato abituale, in definitiva, il fatto tipico è descritto come una serie di condotte omogenee ripetute nel tempo. È proprio la ripetizione a qualificarne l'offensività, in quanto isolati ed occasionali atti lesivi non sono ritenuti sufficienti a compromettere il bene giuridico protetto (ovvero o a comprometterlo in misura analoga): le condotte devono pertanto caratterizzarsi per frequenza e convergenza, oltre che per pluralità. L'abitualità del reato, dunque, implica la sua necessaria protrazione per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che ogni condotta – purché non occasionale – si salda con le precedenti in un unico fatto. Ciò rende possibile distinguere due momenti: la “perfezione” del reato, che si raggiunge una volta per tutte quando viene realizzato il numero minimo di condotte necessario per integrare il reato, e la “consumazione” del reato, che si verifica dopo la realizzazione di ciascuna ulteriore condotta, ed è pertanto suscettibile di ripetersi un numero indeterminato di volte. La consumazione, dunque, deve essere valutata in una prospettiva dinamica, perché non necessariamente esaurisce in via definitiva il reato: ciò si verifica solo quando, decorso un periodo di tempo apprezzabile dall'ultima condotta, non ne viene realizzata una nuova.

Ritornando alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p.<sup>3</sup>, le condotte non sono descritte mediante l'indicazione di una o più tipologie specifiche di azioni od omissioni. Il legislatore preferisce in questo caso affidare la tipizzazione del fatto al verbo che ne esprime anche l'offesa: l'indicativo "maltratta" richiama infatti una condotta finalisticamente orientata, integrata da ripetuti comportamenti offensivi con cui il soggetto passivo viene sottoposto a sofferenze fisiche o morali. In questa prospettiva, a ben vedere, sarebbe oltremodo sterile (quando non controproducente) un'elencazione tassativa delle possibili condotte maltrattanti, in quanto il disvalore risiede nella loro ripetizione, nel comportamento complessivo, non già nel singolo episodio. Non sembra improprio parlare di condotte intermittenti, che si sostanziano in episodi significativamente ricorrenti intervallati da periodi di normalità.

In giurisprudenza è pacifico che i maltrattamenti in famiglia integrino un'ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di condotte, per lo più commissive, ma anche omissive, le quali isolatamente considerate potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ingiurie etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; il reato si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine, di tal che ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, ma può anche formare oggetto di continuazione *ex art. 81 cpv. c.p.* nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra<sup>4</sup>. Affinché si abbia abitudine è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima<sup>5</sup>, mentre l'abitudine non è esclusa da periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo<sup>6</sup>, ovvero da sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima<sup>7</sup>.

L'abitudine del reato si riflette sull'elemento psicologico: a differenza del reato continuato, non è richiesta l'ideazione anticipata di uno specifico programma criminoso, di cui le singole condotte siano la mera esecuzione; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16° ed., Milano, 2016, p. 719 ss.; COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 223 ss.; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, 4° ed. Bologna, 2013, p. 387 ss.; PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. 7, Torino, 1993; PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 3° ed. Torino, 2019 p. 496 ss.

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 56961 del 19/10/2017 (dep. 20/12/2017), Pres. Conti, Est. Scalia; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 4636 del 28/02/1995 (dep. 27/04/1995), Pres. Suriano, Est. Pisanti.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 6126 del 09/10/2018 (dep. 07/02/2019), Pres. Petruzzellis, Est. Costanzo.

<sup>6</sup> Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 6724 del 22/11/2017 (dep. 12/02/2018), Pres. Di Nicola, Est. Mengoni.

<sup>7</sup> Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 46043 del 20/03/2018 (dep. 11/10/2018), Pres. Cavallo, Est. Andronio.

<sup>8</sup> Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 1508 del 16/10/2018 (dep. 14/01/2019), Pres. Rosi, Est. Scarcella; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 15146 del 19/03/2014 (dep. 02/04/2014), Pres. De Roberto, Est. Petruzzellis.

#### 4. La competenza.

Come anticipato, il principio di diritto enunciato dalla sentenza in commento appare intrinsecamente contraddittorio nella misura in cui affida la determinazione della competenza per territorio all'incerto criterio della riconoscibilità del fatto, e all'ancor più labile criterio della consumazione della condotta all'atto di presentazione della denuncia.

È tradizionalmente riconosciuto che, almeno in linea di principio, il legislatore adotti il criterio del *locus commissi delicti*, distribuendo la competenza in base al luogo in cui maggiore è stato l'allarme sociale suscitato dal reato ed in cui presume che le prove siano più facilmente disponibili, anche nell'interesse della difesa<sup>9</sup>. Si tratta di un principio che informa l'intera disciplina dell'art. 8 c.p.p., non solo la regola generale enunciata al comma 1 («*La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato*»), atteso che i criteri stabiliti nei commi successivi, a ben vedere, non ne rappresentano altro che la conferma.

Si pensi, ad esempio, al sequestro di persona a scopo di estorsione, tipica figura di reato permanente. È abbastanza facile intuire che il luogo ove i sequestratori hanno prelevato l'ostaggio offra astrattamente prospettive investigative superiori rispetto a quello (o a quelli) ove quest'ultimo è stato successivamente condotto e trattenuto in cattività, magari provvisoriamente e per un periodo di tempo limitato: pubblico ministero e polizia giudiziaria, infatti, sono immediatamente in condizione di intervenire per compiere le indagini necessarie, in quanto il sequestro si perfeziona nel momento in cui l'ostaggio viene privato della libertà personale. L'unitarietà della condotta, tipica del reato permanente, consente dunque di attribuire autonoma rilevanza al momento e al luogo in cui la stessa è stata compiuta per determinare la competenza per territorio (art. 8 co. 3 c.p.p.).

Nel reato abituale ciò semplicemente non è possibile, perché la condotta non è unitaria come nel reato permanente. È il fatto ad essere unitario e la sua tipicità risiede nella ripetizione delle condotte, la quale ne postula inevitabilmente la pluralità. Ne consegue che la rilevanza della prima condotta, come frammento di una serie, può essere apprezzata solo "a posteriori", mentre nel momento in cui la stessa viene compiuta può integrare un'altra fattispecie istantanea, ovvero risultare del tutto priva di rilevanza penale: è pertanto evidente che occorra riferirsi, per determinare la competenza per territorio, ad un momento successivo. Il legislatore, dunque, potrebbe astrattamente

---

<sup>9</sup> BACCARI, voce *Competenza penale e incompetenza*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. 3, Milano, 2007, p. 398 ss.; DELLA CASA, in AA.VV., *Compendio di procedura penale* (a cura di Conso, Grevi, Bargis), Padova, 2012, p. 18; GRILLI, *La procedura penale. Guida pratica*, vol. I, Padova, 2009, p. 26; GUARNERI, voce *Competenza in materia penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano, 1961, p. 98 ss.; SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. III, Padova, 2014, p. 19; TONINI, *Manuale di procedura penale*, 20° ed., Milano, 2013, p. 81. Per l'adesione della giurisprudenza a tale principio si vedano C. Cost., sentenza n. 168 del 5/04/2006 (dep. 21/04/2006), Pres. Marini, Red. Flick; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 40537 del 16/07/2009 (dep. 20/10/2009), Pres. Gemelli, Est. Franco, imp. Orlandelli.

prediligere il criterio della perfezione del reato, stabilendo la competenza del giudice in base al luogo ove viene realizzato il numero minimo di condotte sufficienti per integrare il reato, oppure il criterio della consumazione del reato, dando prevalenza al luogo ove viene realizzata l'ultima condotta della serie: la motivazione della sentenza in commento pare oscillare fra le due opposte soluzioni.

Occorre innanzitutto evidenziare come il tenore letterale dell'art. 8 co. 3 c.p.p., dedicato esclusivamente al reato permanente, sembri escludere in radice la prima ipotesi e rendere applicabile al reato abituale il criterio della consumazione. Gli autori che sostengono il contrario ritengono possibile estendere al reato abituale la medesima disciplina prevista per il reato permanente<sup>10</sup>: ciò evidentemente presuppone che l'assenza di una disciplina apposita per il reato abituale costituisca una lacuna in senso tecnico, colmabile solo attraverso il ricorso analogico alla regola dettata per il reato permanente, in quanto entrambe le figure appartengono alla più ampia categoria dei reati di durata.

L'argomento poggia su basi malferme e presta il fianco a numerose obiezioni. Si è detto che la disciplina della competenza per territorio è ispirata al principio della *vicinitas* alle prove e all'allarme sociale suscitato dal reato: se è vero che nei reati permanenti tale condizione si verifica generalmente al momento della perfezione (si pensi all'esempio del sequestro di persona), appare invece del tutto arbitrario e indimostrato sostenere che ciò ricorra anche nei reati abituali. È vero piuttosto il contrario: nel reato abituale la perfezione corrisponde al compimento di una delle innumerevoli condotte facenti parte della serie, tutte astrattamente identiche ed indistinguibili le une dalle altre. Non avrebbe dunque alcuna significativa utilità pratica, specialmente in ottica probatoria, imporre la precisa individuazione del momento storico in cui si è raggiunto il minimo di condotte necessario per integrare la fattispecie; occorre allora riconoscere che la *vicinitas* al reato appartiene al luogo ove l'autore ha realizzato l'ultima condotta facente parte della serie.

La conferma in chiave sistematica risiede nella regola stabilita per il tentativo: l'art. 8 co. 4 c.p.p., infatti, prevede che «*Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto*». Il legislatore, cioè, non ha imposto di individuare, nella sequenza degli «*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*», quello che ha reso possibile il raggiungimento della soglia di punibilità del tentativo, bensì ha vincolato la competenza al compimento dell'ultimo di tale serie.

La lacuna concernente la competenza per il reato abituale, in definitiva, è solo apparente e consegue alla precisa scelta del legislatore di affidarne la disciplina alla regola generale posta dall'art. 8 co. 1 c.p.p. Per queste ragioni è senz'altro da preferire l'orientamento fatto proprio da altre recenti sentenze della Suprema Corte, che con maggiore lucidità hanno stabilito che la competenza per territorio si radica innanzi al giudice del luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici comportamenti

---

<sup>10</sup> ROMANO, *op. cit.*, p. 348.

caratterizzanti il reato<sup>11</sup>. Senza fuorvianti riferimenti alla riconoscibilità dell'azione o alla presentazione della denuncia, inutili superfetazioni di cui è auspicabile la scomparsa nelle massime future.

## 5. Corollari sostanziali.

Le peculiarità del reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto caratterizzato dall'abitudine, implicano ulteriori ricadute nel rapporto con altri istituti di natura sostanziale e di natura processuale.

5.1. La natura di reato di durata comporta inevitabilmente la possibilità che durante il periodo interessato dalla commissione dei maltrattamenti possano intervenire mutamenti della disciplina sanzionatoria del reato, dando luogo al fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dall'art. 2 c.p. La fattispecie di cui all'art. 572, in particolare, è stata negli ultimi anni interessata da numerosi interventi manipolativi tesi ad inasprirne il rigore, a fronte di una mutata sensibilità del Legislatore nei confronti dell'odioso fenomeno della violenza domestica e di genere<sup>12</sup>. La questione merita particolare attenzione proprio nel caso in cui la nuova legge preveda un trattamento più grave di quello precedente, occorrendo riservare alla novella uno spazio di operatività rispettoso del principio costituzionale di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.) e del principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2 co. 4 c.p.

Ancora una volta, la chiave di volta del ragionamento della giurisprudenza è rappresentata dall'unitarietà del reato: dal momento che ogni nuova condotta del maltrattante si riallaccia e si rinalda a quelle realizzate in precedenza, il fatto protrattosi dopo l'entrata in vigore della legge più grave comporta inevitabilmente l'applicazione di quest'ultima per tutto il periodo<sup>13</sup>. Si tratta di un principio che ha recentemente incontrato l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, pronunciatesi in merito agli effetti della successione di leggi penali nei cosiddetti reati ad evento differito<sup>14</sup>: si è affermato, del tutto condivisibilmente, che il *tempus commissi delicti* per i reati abituali coincide con la realizzazione dell'ultima condotta integrante il fatto di reato, con ciò che ne consegue in ordine all'applicazione della legge penale più grave nelle more intervenuta.

L'intervento delle Sezioni Unite, quantunque espresso in un *obiter dictum*, contribuisce a chiarire anche un altro interrogativo: posto che il reato di maltrattamenti in famiglia è caratterizzato dalla pluralità di condotte, è sufficiente anche la realizzazione di una sola di esse – successivamente all'entrata in vigore della legge più grave – per determinare l'applicazione della stessa a tutto il periodo? La risposta deve essere ancora una volta affermativa: la consumazione nel reato abituale – si ribadisce – corrisponde

---

<sup>11</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 24206 del 26/03/2019 (dep. 30/05/2019), Pres. Paoloni, Est. Costanzo. In tal senso, in dottrina PETRONE, *op. cit.*

<sup>12</sup> Si veda, da ultimo, l'art. 9 co. 2 della Legge 19 luglio 2019 n. 69.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 4/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Capozzi.

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 40986 del 19/07/2018 (dep. 24/09/2018), Pres. Carcano, Est. Caputo, imp. Pittalà.

alla realizzazione di ciascuna delle ulteriori condotte, per cui la commissione anche di una sola di esse determina il prodursi di tutti gli effetti conseguenti alla consumazione del reato. Sarebbe incompatibile con la struttura unitaria del reato, in altre parole, esigere che il compimento di più condotte debba caratterizzare anche il solo periodo successivo all'introduzione della legge sopravvenuta, con l'effetto di determinare così una sorta di ingiustificata moltiplicazione di reati.

La calcolabilità delle conseguenze della propria condotta (e dunque la rimproverabilità soggettiva del fatto) è comunque assicurata dal legame con almeno una condotta precedente (quantunque potenzialmente associata a sanzioni penali più lievi), purché posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge introduttiva di quella fattispecie di reato. L'applicazione della legge più favorevole, oltre ad essere radicalmente incompatibile con la struttura unitaria del reato, postulerebbe un'inammissibile ultrattività della *lex mitior* abrogata, quand'anche limitata alla sola porzione del fatto anteriore alla modifica normativa. Si pensi al caso in cui, dopo l'inasprimento della sanzione, siano attuate più condotte consumative di un reato già perfezionato: l'applicazione congiunta della legge più favorevole e della legge sopravvenuta condurrebbe all'aberrante creazione di un *mixtum compositum*, con conseguenze non necessariamente favorevoli per l'autore.

Le medesime considerazioni inducono a ritenere certamente non applicabili le norme recanti un trattamento sanzionatorio più grave ai reati interamente consumati anteriormente all'entrata in vigore della novella, laddove per consumati si deve intendere, per i reati abituali, esauriti con la realizzazione dell'ultima condotta. Si tratta, per l'appunto, della questione affrontata dalla giurisprudenza con riferimento al rapporto fra i maltrattamenti in famiglia e il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 co. 6 c.p., che interessa una serie di reati di particolare allarme sociale, fra cui la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha inserito proprio la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. Orbene, la Suprema Corte – sulla scorta della natura sostanziale e non processuale dell'istituto della prescrizione – ha correttamente stabilito che il raddoppio non si applica ai reati consumati anteriormente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di norma introduttiva di un trattamento sanzionatorio deteriore e pertanto soggetta al divieto di applicazione retroattiva<sup>15</sup>.

L'interpretazione qui sostenuta, in altre parole, non lascia alcun margine ad un'applicazione retroattiva *in malam partem* né ad una ultrattività *in bonam partem*: si tratta semplicemente di applicare la disciplina vigente ad un reato commesso attualmente.

5.2. La legge italiana, stante il preclaro tenore letterale dell'art. 6 co. 2 c.p. («*Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte*»), risulta applicabile ogniqualvolta sia stata realizzata nel territorio dello Stato anche una sola delle condotte integranti il reato di maltrattamenti, senza necessita di richiesta da parte del Ministero della Giustizia<sup>16</sup>. Si noti il particolare rigore di tale orientamento, peraltro coerente con gli altri principi stabiliti in materia di

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 31877 del 16/05/2017 (dep. 3/07/2017), Pres. Rotundo, Est. Giordano.

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 2918 del 10/12/1973 (dep. 12/04/1974), Pres Restaino, Est. Caldora.

reato abituale: in assenza di tale norma la legge italiana sarebbe applicabile solo se nel territorio dello Stato venisse compiuto il numero minimo di condotte sufficiente ad integrare il reato, e solo limitatamente a tale numero. La finalità del legislatore, invece, è quella di rendere applicabile la legge italiana all'intero fatto, attraendo anche le porzioni commesse all'estero, e ciò quand'anche nel territorio dello Stato sia realizzata una condotta di per sé non tipica, ma che acquista rilevanza penale se valutata nell'ambito di un comportamento complessivo.

5.3. Ulteriori conseguenze della natura abituale dei maltrattamenti in famiglia si rinvengono nel rapporto con la causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p.: requisito indefettibile della scriminante è l'attualità del pericolo, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.

Con riferimento alla fattispecie in commento, pertanto, la difesa potrà dirsi legittima – sotto il profilo dell'attualità – solo se esercitata in occasione di una delle condotte offensive e non anche durante i periodi di intervallo fra le stesse, con la conseguenza di non giustificare mai, ad esempio, un atto ritorsivo posto in essere dalla persona offesa durante il sonno dell'autore dei maltrattamenti<sup>17</sup>. La differenza con la disciplina dei reati permanenti (es. sequestro di persona, riduzione in schiavitù) è in questo caso evidente, atteso che la permanenza implica un'offesa costante e perdurante nel tempo senza soluzione di continuità, tale da legittimare la difesa durante tutto il periodo di consumazione del reato.

5.4. Un'eventualità tutt'altro che remota è rappresentata, attesa la durata nel tempo dei maltrattamenti, dall'intervento di un soggetto diverso dall'autore nel corso del periodo consumativo del reato: si pensi, ad esempio, alla suocera che istighi il figlio ad umiliare sistematicamente la moglie, o al genitore che consapevolmente non impedisca al convivente di percuotere pervicacemente il figlio minore. Trattandosi in entrambi i casi di comportamenti (attivi od omissivi) che hanno contribuito (moralmente o materialmente) alla commissione di un reato, l'art. 110 c.p. risulta pacificamente applicabile, a nulla rilevando che la fattispecie a cui tale comportamento accede sia di durata.

A ben vedere, tuttavia, in reati abituali come i maltrattamenti in famiglia, la disciplina del concorso di persone può comportare il verificarsi di una situazione affatto singolare. *Quid iuris*, infatti, nel caso in cui il comportamento del terzo venga posto in essere dopo il perfezionamento del reato e determini a sua volta la realizzazione, da parte dell'autore, di una sola condotta offensiva, dopo la quale non se ne verificano più altre e il reato si interrompa definitivamente? È ammissibile, in altre parole, il concorso occasionale di persone nel reato abituale?

---

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 48291 del 21/06/2018 (dep. 23/10/2018), Pres. Iasillo, Est. Minchella; Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 24736 dell'1/03/2016 (dep. 14/06/2016), Pres. Siotto, Est. Di Giuro.

Benché la questione sia disputata<sup>18</sup>, sembra che l'unitarietà del reato abituale imponga di ritenere sufficiente – al fine di integrare la responsabilità del partecipe a titolo di concorso nel reato di maltrattamenti – l'aver causalmente contribuito alla consumazione di una sola delle condotte lesive perpetrate dall'autore. Negli esempi sopra proposti, il fatto tipico a cui accede la condotta del concorrente è indubbiamente rappresentato da maltrattamenti contro familiari o conviventi, come detto integrato dalla commissione di una pluralità di condotte offensive del bene protetto: è quindi innegabile che averne aiutato od istigato l'autore, contribuendo alla realizzazione di una di queste condotte – anche di una sola – abbia favorito la consumazione del reato *hic et nunc et quomodo*, quantomeno prolungandone la durata. Esigere che il concorrente abbia indotto l'autore a realizzare una pluralità di condotte avrebbe l'effetto, non necessitato, di frazionare l'originario reato e duplicarlo, rendendo a sua volta autonoma e tipica la seconda sequenza, con la conseguenza di frustrare la stessa funzione del concorso di persone nel reato, ossia estendere l'incriminazione a condotte non tipiche.

La soluzione prescelta impone, tuttavia, di individuare nell'elemento psicologico il limite rigoroso ad un'estensione indiscriminata della responsabilità del concorrente, dovendo egli pur sempre avere la volontà di partecipare alla realizzazione del fatto tipico, da intendersi nelle fattispecie abituali quale consapevolezza delle pregresse condotte offensive e volontà di contribuire a reiterarne la consumazione. In assenza di tale condizione il concorrente non potrà rispondere a titolo di concorso nel reato di maltrattamenti, ma unicamente di concorso nel diverso reato posto in essere dall'autore (es. percossa, lesione, minaccia), oppure non incorrerà in alcuna responsabilità qualora tale comportamento sia di per sé privo di rilevanza penale.

Ad analogo approdo ermeneutico, del resto, si è ormai pervenuti nell'ambito dell'elaborazione del reato permanente: si sostiene, ad esempio, che in costanza di detenzione di sostanze stupefacenti non sia configurabile il favoreggiamento, atteso che qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale<sup>19</sup>. Ed ancora, il concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione stessa<sup>20</sup>.

5.5. La natura di reato di durata riverbera i propri effetti anche sulla prescrizione del reato. In proposito occorre tenere a mente che l'art. 158 co. 1 c.p. stabilisce che il

---

<sup>18</sup> Sostengono la tesi contraria PETRONE, *op. cit.*; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, *op. cit.*, p. 285.

<sup>19</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 2668 del 07/12/2016 (dep. 19/01/2017), Pres. Carcano, Est. Corbo, imp. Spera; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (dep. 20/09/2012), Pres. Lupo, Est. Fumo, imp. Biondi.

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 5051 del 11/06/2008 (dep. 10/09/2008), Pres. Rizzo, Est. Zappia, imp. Lo Sicco; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 22327 del 30/10/2002 (dep. 21/05/2003), Pres. Marvulli, Est. Calabrese, imp. Carnevale; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1120 del 17/03/1997 (dep. 25/06/1997), Pres. Trojano, Est. Serpico, imp. Prisco; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 16 del 05/10/1994 (dep. 28/12/1994), Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Battisti, imp. Demitry; Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 4805 del 23/11/1992 (dep. 08/01/1993), Pres. Carnevale, Est. Dell'Anno, imp. Altomonte; Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 9242 del 04/02/1988 (dep. 15/09/1988), Pres. Carnevale, Est. Vella, imp. Barbella.

termine prescrizione decorre, per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza; non è prevista, tuttavia, un'apposita disciplina per il reato abituale, dovendosi pertanto applicare il termine ordinariamente stabilito per il reato consumato, corrispondente al giorno della consumazione. Per quanto sopra esposto, tuttavia, riguardo al rapporto con la prescrizione la disciplina del reato abituale tende in concreto a coincidere con quella del reato permanente, dando prevalenza in entrambi i casi al momento conclusivo del fatto, in quanto con lo stesso si esaurisce l'offesa al bene giuridico tutelato.

La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che nel reato di maltrattamenti in famiglia il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta<sup>21</sup>: gli episodi successivi al perfezionamento del reato, lungi dal poter essere qualificati meri *post factum* non punibili, si saldano ai precedenti e contribuiscono ad integrare la condotta tipica, posticipandone in definitiva la consumazione.

5.6. Per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto si deve avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 79 della Costituzione: «*La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge*». Si tratta di una norma tesa chiaramente ad evitare che i provvedimenti di clemenza abbiano effetti criminogeni, impedendone il godimento da parte di chi abbia commesso il reato in epoca successiva alla pubblicazione della proposta (o del diverso termine ivi previsto, purché comunque precedente a quello stabilito dalla Costituzione).

La soluzione per i maltrattamenti non può che essere analoga a quella già esposta in tema di successione di leggi penali, imperniata sull'unitarietà della fattispecie: la giurisprudenza, proprio in ordine al rapporto fra l'art. 572 c.p. e l'indulto concesso dalla Legge 31 luglio 2006, n. 241, ha ribadito che a fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto "frazionato", neanche con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente<sup>22</sup>.

## 6. Corollari procedurali.

6.1. Le problematiche sollevate dalla fattispecie, si diceva, investono anche tematiche di natura strettamente procedurale: fra queste, la ripartizione della competenza fra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni, qualora il reato sia stato commesso in parte prima del compimento della maggiore età dell'autore, proseguendo in epoca successiva. Occorre in questo caso tenere presenti i limiti imposti sia dalla clausola generale di cui all'art. 3 co. 1 c.p.p.m. («*Il tribunale per i minorenni è*

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 4/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Calvanese.

<sup>22</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 18616 del 16/04/2013 (dep. 24/04/2013), Pres. Agrò, Est. Cortese. Per la tesi contraria PETRONE, *op. cit.*; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, p. 216; ROMANO, *op. cit.*, p. 348.

competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto») sia dall'art. 14 co. 2 c.p.p. («La concessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenni e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne»), anch'esso orientato ad un'evidente finalità di tutela del minore.

La questione è stata a più riprese affrontata e risolta dalla giurisprudenza, che ha fatto coerente applicazione di principi già dettati in riferimento ad altre questioni controverse. I maltrattamenti in famiglia, si ribadisce, conservano natura unitaria nonostante la pluralità delle condotte, ed è pertanto impossibile frazionare il fatto a seconda delle diverse età dell'autore all'epoca della realizzazione di ciascuna di esse. Non si è in presenza, dunque, di più reati, e la competenza a giudicare del reato nella sua interezza appartiene al Tribunale ordinario se l'ultima condotta maltrattante è stata commessa quando l'autore aveva già raggiunto la maggiore età, atteso che è proprio in tale momento che avviene la consumazione del reato<sup>23</sup>.

6.2. Quanto al rapporto con il giudicato, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. opera in presenza del medesimo fatto storico, da ritenersi sussistente quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona<sup>24</sup>.

Nei reati di durata, come i maltrattamenti in famiglia, la questione deve pertanto essere risolta in base all'epoca di commissione del reato, determinata in rapporto al suo momento iniziale e al suo momento finale. In merito si registra una recente ricognizione da parte della Corte Costituzionale: al fine di stabilire per quale porzione il reato deve ritenersi coperto dal giudicato, e dunque non ulteriormente giudicabile, occorre tenere conto delle modalità di formulazione dell'imputazione. Nei reati di durata l'accusa può essere, infatti, contestata all'imputato in due modi: la cosiddetta contestazione "chiusa" e la cosiddetta contestazione "aperta". La contestazione si definisce "chiusa" allorché il capo di imputazione individui con precisione la durata della permanenza, specificando, in particolare, la data finale dell'attività criminosa contestata. In simile evenienza il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno che tale ulteriore attività formi oggetto di una contestazione suppletiva del pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. Si è invece al cospetto di una contestazione "aperta" quando nel capo di imputazione il pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale e non anche quella finale: ciò, sul presupposto che la commissione del reato sia ancora in corso al momento di esercizio dell'azione penale. In tale evenienza la protrazione della condotta nel corso del processo deve ritenersi compresa nella contestazione, con la conseguenza che il giudice può pronunciarsi su di essa senza necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. La *vis expansiva* della contestazione alla condotta successiva incontra, peraltro, un limite ultimo, rappresentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

<sup>23</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 8886 del 26/01/2016 (dep. 3/03/2016), Pres. Conti, Est. Fidelbo.

<sup>24</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 16846 del 01/03/2018 (dep. 16/04/2018), Pres. Paoloni, Est. Corbo; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 34655 del 28/06/2005 (dep. 28/09/2005), Pres. Marvulli, Est. Silvestri.

Tale sentenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l'imputazione, la quale non può più essere modificata nei gradi di impugnazione, impedendo così che, in quel processo, possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva.

Da ciò deriva che lo sbarramento del *ne bis in idem* opera, nel caso di contestazione di tipo "chiuso", con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo di imputazione, salvo che sia intervenuta una contestazione suppletiva; nel caso di contestazione di tipo "aperto", in rapporto alla condotta realizzata dalla data iniziale indicata nel capo di imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo grado<sup>25</sup>.

6.3. Si impone, da ultimo, una riflessione circa il rapporto fra il reato di maltrattamenti in famiglia e lo stato di flagranza, che ai sensi dell'art. 380 co. 2 lett. 1 *ter*) c.p.p. rende obbligatorio l'arresto dell'autore di questo reato: si tratta di un tema particolarmente complesso e della massima importanza, che coinvolge valori irrinunciabili come l'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e la protezione della persona offesa da ulteriori violenze, a sua volta presidiata da numerose fonti internazionali e sovranazionali<sup>26</sup>.

Per cogliere l'entità della questione e tentare al contempo di formulare una possibile soluzione, può essere utile prendere le mosse da quanto stabilito in un recente arresto delle Sezioni Unite in tema di "inseguimento", integrante lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p.: «*non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto*»<sup>27</sup>. Si è pervenuti a tale conclusione in base al fondamento di tale potere: la privazione della libertà ad opera della polizia giudiziaria (ovvero, nei casi ammessi, da parte del privato) trova ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all'arresto) della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione ed obiettivamente rivelatrici della sua colpevolezza. Solo a queste condizioni è possibile formulare anticipatamente un giudizio di altissima probabilità (tendente alla certezza) di colpevolezza dell'arrestato, rendendo simmetricamente assai remota (e praticamente esclusa) l'eventualità di ingiustificate privazioni della libertà personale.

Il principio, di per sé assolutamente condivisibile in quanto espressione di un equilibrato bilanciamento fra esigenze securitarie ed esigenze garantistiche, può invero risultare di non facile applicazione pratica, quanto meno nella materia che ci occupa: in

---

<sup>25</sup> C. Cost., sentenza n. 53 del 7/02/2018 (dep. 08/03/2018), Pres. Lattanzi, Red. Modugno.

<sup>26</sup> Si vedano in proposito la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 (ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77); la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016), Pres. Santacroce, Est. Vecchio, imp. Ventrice.

primo luogo perché il reato di maltrattamenti in famiglia, si è visto, è strutturalmente caratterizzato dalla pluralità di condotte, ed appare oltremodo improbabile che la polizia giudiziaria possa direttamente percepire la commissione di ciascuna di esse; in secondo luogo perché si tratta di un reato normalmente consumato in ambito domestico, e le dichiarazioni della persona offesa e degli altri familiari conviventi assumono, di conseguenza, un ruolo centrale nella ricostruzione del fatto.

Deve certamente escludersi lo stato di flagranza quando l'intervento della polizia giudiziaria sia derivato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, senza cioè che gli operanti abbiano avuto una diretta percezione degli accadimenti, o abbiano almeno assistito all'ultima frazione della condotta delittuosa<sup>28</sup>. Al tempo stesso, tuttavia, occorre evitare di restringere le potenzialità dell'istituto ai soli (come detto improbabili) casi in cui la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione di tutte le condotte, in quanto ciò si tradurrebbe sostanzialmente nella *interpretatio abrogans* di una norma che, al contrario, è stata introdotta proprio per estendere l'applicazione dell'arresto in flagranza, rendendolo obbligatorio<sup>29</sup>. Si tratta, del resto, di un'interpretazione che appare tutt'altro che necessitata alla luce della stessa lettera dell'art. 382 c.p.p., che considera flagrante anche la condizione di chi sia stato «*sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima*», evidentemente in assenza di una diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria. Per assurdo, se la polizia giudiziaria non potesse procedere all'arresto di chi fosse colto nell'atto di realizzare anche la sola porzione conclusiva del reato, si avrebbero arresti in flagranza per reati al più tentati, giammai per reati consumati.

La giurisprudenza, opportunamente, propende per il riconoscimento della flagranza allorché l'episodio offensivo percepito dalla polizia giudiziaria non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità – quale ultimo anello di una catena – rispetto a comportamenti di reiterata vessazione precedentemente compiuti in danno della persona offesa<sup>30</sup>, anche se risultanti da dichiarazioni rese dalla stessa o da altre persone informate sui fatti. L'episodio direttamente percepito dalla polizia giudiziaria, quantunque circoscritto ad una porzione del fatto di reato, deve dunque risultare particolarmente qualificante, in quanto espressione di un quadro abituale di umiliazioni, di sopraffazione assurda a vera e propria consuetudine di vita familiare. Stabilire quando ciò si verifichi rappresenta una *quaestio facti* valutabile solo in base alle circostanze del caso concreto<sup>31</sup>: si tratta, in ogni caso, di una valutazione che

---

<sup>28</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 20539 del 20/04/2010 (dep. 28/05/2010), Pres. Milo, Est. Matera.

<sup>29</sup> Sostiene la radicale inconciliabilità dei concetti di flagranza ed abitualità PETRONE, *op. cit.*

<sup>30</sup> Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 7139 del 16/01/2019 (dep. 14/02/2019), Pres. Capozzi, Est. Giordano; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 34551 del 09/05/2013 (dep. 08/08/2013), Pres. De Roberto, Est. Paternò Raddusa.

<sup>31</sup> Significativa è in tal senso l'apertura della Corte Costituzionale, pronunciata sul tema con la risalente sentenza n. 3 del 13/01/1972 (dep. 19/01/1972), Pres. Fragali, Est. Capalozza: «Nuova è la censura dell'art. 572 c.p., il quale, prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una serie di cattivi trattamenti (moralì o fisici), fusi in una sola entità criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della flagranza. Tuttavia, se è pur vero che la flagranza, data la struttura del reato, non sempre è accertabile in concreto, è altrettanto vero che essa non è per nulla da escludere, sia perché la polizia giudiziaria può avere contezza diretta oppure immediata o quasi immediata (art. 237 c.p.p.) di una pluralità di fatti; sia perché il

imponere rigore e prudenza, onde evitare la legittimazione di prassi di polizia avventate e superficiali.

---

reato può consistere in una situazione perdurante e persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia perché dai maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o la morte, cioè eventi che, per l'entità della pena, importano di per sé, vale a dire indipendentemente dalle ipotesi dell'art. 572 co. 2 c.p., l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 235 c.p.p.). In breve, la compatibilità tra l'art. 572 c.p. e gli artt. 235 c.p.p. e 13 co. 3 Cost. non va aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e verificata caso per caso».